



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 126 del 29/04/2019

OGGETTO : COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG. CAMMARANO FRANCESCO- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 17,45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO
CONTENZIOSO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: **Assessore contenzioso**

OGGETTO :Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento promosso dal sig. Cammarano Francesco- Autorizzazione a resistere per rappresentanza in giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il sig. Cammarano Francesco ha presentato atto di appello, prot.n. 2643 del 22/1/2019, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, avverso sentenza n. 593/18 del 15/6/2018 del Giudice di Pace di Agropoli, con la quale è stata rigettata la sua domanda di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 5476 del 28/12/2017 emessa dalla Polizia Municipale del Comune di Agropoli;

Ravvisata la necessità per il Comune di Agropoli di provvedere a costituirsi formalmente nel giudizio al fine di tutelare i propri interessi

Constatato che questo Ente non dispone al proprio interno di un ufficio legale e di professionalità interne iscritte all'ordine forense e che, pertanto, risulta nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante personale in grado di affrontare la succitata questione, che richiede il ricorso ad un incarico a un professionista esterno;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 50/2016 con il quale gli incarichi di rappresentanza processuale degli Enti sono stati qualificati come appalti di servizi ma, tuttavia, ribadendo, da parte di questa Amministrazione Comunale, come assolutamente necessario, per ragioni di giusta tutela di questo Comune, per ragioni di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, affidare l'incarico in ordine alla presente vertenza a un legale di fiducia;

Considerato pertanto necessario e indispensabile garantire la necessaria tutela dell'Ente in ordine alla vertenza in oggetto, seppure nelle more dell'adozione di idonei strumenti di scelta dei legali cui conferire la difesa in giudizio del Comune di Agropoli, in conformità e rispetto delle intervenute disposizioni introdotte dal richiamato D. Lgs. 50/2016;

Visto che l'avv. Giovanni Laurito con studio legale in Vallo della Lucania, con nota in data 24/11/15, avendo acquisito specifica competenza in analogo contenzioso scaturente da numerosi ricorsi presentati dagli utenti avverso verbali di accertamento della Polizia Municipale di altri comuni, ha proposto di valutare l'affidamento dei giudizi di appello proposti avverso le sentenze di rigetto da parte del Giudice di Pace, indicando quale compenso per la difesa dell'ente, la somma di euro 300,00 per ogni giudizio e, nel caso di un numero superiore a dieci

giudizi, di euro 250,00, pari ai valori minimi del più basso scaglione tariffario di cui al D.M. n. 55/14, ulteriormente ridotto del 30%;

Considerato, che il Comune di Agropoli, vittorioso in primo grado nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Agropoli, ha interesse a che la sentenza n. 593/18 impugnata sia confermata dal Giudice dell'Appello;

Richiamato l'art. 163, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che, in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio intendendosi, come riferimento, l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Preso atto che, con l'esercizio provvisorio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art.163 comma 2 Ordinamento finanziario e contabile - Programmazione e bilanci- TUEL - Parte II, Titolo "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente" con la conseguenza che la gestione provvisoria di bilancio subentra anche se non si approvi il bilancio nei termini prorogati da decreti ministeriali;

Dato atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

propone di deliberare

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di costituirsi in giudizio, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, in ordine all'atto di appello proposto da Cammarano Francesco avverso la sentenza n. 593/18 del 15/6/2018 emessa dal Giudice di Pace di Agropoli;
- di incaricare l'avvocato Giovanni Laurito con studio in Vallo della Lucania, via Parri, perché tuteli e difenda gli interessi dell'Ente nel giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per continuare a far valere le ragioni del Comune di Agropoli;
- di autorizzare il Sindaco p.t. a costituirsi in giudizio in ordine alla vertenza in oggetto in nome e per conto del Comune di Agropoli e a conferire procura alle liti nei confronti del succitato legale;
- di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo al Responsabile del Servizio Contenzioso, con assegnazione al

- medesimo delle necessarie risorse, quantificate in € 364,78 sul cap. 0200 del redigendo Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2019;
- di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere recepito nel Bilancio di previsione 2019 con ogni eventuale opportuna integrazione che si renderà necessaria sulla base delle risorse stanziare
 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore al contenzioso
f.to Avv. Eugenio Benevento

**PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -
commercio - contenzioso**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Data _____

La Responsabile
f.to Margherita Feniello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile .

Data_____

Il responsabile
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to L' ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 02.05.19

IL MESSO COMUNALE

f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 02.05.19

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo